

Tribunale sez. IX - Milano, 08/01/2020, n. 40

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da KL. Ge. Le. Fr. c.f. (omissis...) rappresentata e difesa dall'avvocato presso il cui studio in Milano 5 è elettivamente domiciliata, giusta delega a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 8.6.2017

- ATTORE -

contro

FE. Fa. c.f. (omissis...) rappresentato e difeso dall'avvocato presso il cui studio in Milano Via Buonarroti 41 è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla memoria difensiva

- CONVENUTO -

FE. Gi. Si. Fl., nato il (omissis...)
FE. Gi. Sv. Fa., nata il (omissis...)
entrambi in persona del curatore speciale avvocato con studio in Milano , nominato con provvedimento del 25.7.2017 e costituito in data 22.9.2017
OGGETTO: Separazione Giudiziale

CONCLUSIONI

(si omettono le conclusioni delle parti)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e del Giudice Istruttore, la sentenza parziale di status e i provvedimenti del Giudice Istruttore

Con sentenza non definitiva n. 8317/2018 del 18/25.7.2018, da intendersi qui integralmente richiamata quanto ai provvedimenti provvisori assunti dal Presidente e dal Giudice Istruttore in punto di responsabilità genitoriale e di statuizioni economiche, il Tribunale dichiarava la separazione personale tra i coniugi. Con ordinanza in pari data rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande accessorie svolte dalle parti, concedendo i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c dalle stesse chiesti e disponendo la prosecuzione da parte dell'Ente Affidatario, del Servizio Spazio Neutro e del Ctif di tutti gli

incarichi e gli interventi disposti con l'ordinanza presidenziale del 25.7.2017 e con il provvedimento del Giudice Istruttore del 17.7.2018.

Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. all'udienza del 31.1.2019 le parti, personalmente presenti, davano atto che era stato raggiunto un accordo per consentire a Gi. la prosecuzione del percorso scolastico presso il (OMISSIS), ove aveva iniziato l'anno scolastico, concordavano in udienza di far proseguire a Gi. il percorso psicoterapeutico con la dott.ssa VA. e di individuare il Centro ARP, in sostituzione del Ctif, per la loro presa in carico e un educatore per accompagnare Gi. nella ripresa della relazione con il padre e rinunciavano alla domanda di addebito da ciascuna parte proposta, accettando reciprocamente la rinuncia e i loro procuratori insistevano nelle istanze istruttorie quanto ai profili economici.

Il Giudice Istruttore con ordinanza riservata in data 1.2.2019 così provvedeva:

"letti gli atti e i documenti di causa, in particolare le relazioni del Servizio Spazio Neutro del 24.7.2019 e del 28.1.2019, dell'Ente Affidatario del 30.1.2019 e del Ctif del 28.1.2019 e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c depositate dalle parti nei termini;

sentite le parti personalmente presenti, i loro procuratori e il curatore speciale dei minori; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In ordine alla responsabilità genitoriale

Deve premettersi che l'Ente Affidatario nessuna indicazione aggiornata ha fornito circa gli incarichi e gli interventi disposti da questo Tribunale da ultimo con l'ordinanza collegiale del 18.7.2018, limitandosi a comunicare, con la nota del 30.1.2019, il nominativo della nuova assistente sociale che ha preso in carico il nucleo; e ciò pur a fronte della sollecitazione espressa del Giudice Istruttore all'udienza del 17.7.2018 di individuare quanto prima una sostituzione stabile e competente che potesse prendere in carico il nucleo familiare attesi i gravi problemi di salute della precedente e l'indicazione verbalizzata dalla dott.ssa AV., Responsabile del Servizio Municipio 7 presente in udienza, che la sostituzione sarebbe avvenuta non prima di settembre 2018.

Deve, altresì, evidenziarsi che, a seguito del problematico svolgimento dell'incontro in data 18.7.2018 in Spazio Neutro tra il padre e i figli, ed in particolare tra il padre e Gi., di cui il Servizio Spazio Neutro aveva dato immediato e puntuale riscontro a questa Autorità Giudiziaria con la dettagliata relazione del 23.7.2018, rimettendo al Tribunale le successive determinazioni, i genitori, anche grazie alla preziosa collaborazione del curatore speciale dei minori e dei rispettivi difensori, hanno concordato di iscrivere Gi. presso il (OMISSIS) per l'anno scolastico 2018/2019 circostanza tempestivamente comunicata dal curatore speciale

all'Ente Affidatario, come documentato in atti dallo stesso curatore (doc. 3, 4 e 5 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c).

Deve poi darsi atto che, pur permanendo un quadro di severe criticità nella coppia genitoriale, di cui dà conto la relazione di aggiornamento del CTif del 28.1.2019, una situazione di preoccupante frattura della relazione tra il padre e i figli, ancorchè Gi. ha quanto meno avviato un contatto e-mail con il padre, anche se ancora in modo del tutto sporadico e non costante e una preoccupante situazione di disagio di Gi., di cui dà atto la dott.ssa VA., terapeuta della minore nella sopra richiamata relazione, dando però anche conto di un'iniziale e sofferta apertura della minore ad affrontare alcune tematiche relative alle vicende familiari, i genitori in udienza hanno saputo apprezzabilmente raggiungere ulteriori accordi, come meglio a verbale indicati, anche relativi ai figli.

Tali accordi, nel quadro della complessa vicenda familiare, paiono rispondenti all'interesse dei minori, in quanto finalizzati a tentare di recuperare una comunicazione tra i genitori e a favorire la ripresa della relazione tra il padre e i figli e possono allo stato essere recepiti da questo Giudice, auspicando che siano indicativi di una reale e maggiore consapevolezza, specie in questo momento da parte della signora KL., della necessità di una maggior apertura verso il recupero di un canale di comunicazione con il signor FE. per ciò che riguarda i figli, indispensabile al fine di una possibile evoluzione della situazione, specie in funzione di una più rapida ripresa della relazione tra il padre e Gi.. E in tal senso anche la reciproca rinuncia alla domanda di addebito, fatta da entrambe le parti in udienza, può essere letta come un apprezzabile segnale di comprensione della necessità di sgombrare il campo, almeno sul piano processuale, dalle dinamiche conflittuali di coppia.

Deve, infatti, sottolinearsi l'assoluta necessità, dato anche il tempo trascorso e gli interventi di sostegno che i genitori stanno facendo, che la situazione di incomunicabilità tra loro e di chiusura di Gi. e di Gi. alla relazione con il padre trovi quanto meno una rapida attenuazione, rendendosi viceversa necessari interventi del Tribunale più tutelanti soprattutto per Gi., il cui disagio psichico, pur a fronte di una situazione di efficienza e bravura dal punto di vista scolastico, desta seria preoccupazione, atteso quanto scrive la dott.ssa VA. "al rientro dalle vacanze estive sono emersi contenuti depressivi che meritano di essere oggetto di attenzione clinica; il profondo senso di solitudine che caratterizza le narrazioni di Gi. si è tradotto in pensieri e descrizioni rivolte all'idea di potersi trovare sul fondale del lago dove trascorrono le vacanze rimanendo sott'acqua a vagare".

Deve poi disporsi che l'Ente Affidatario con sollecita attenzione prosegua tutti gli incarichi già dati con particolare riguardo alla regolamentazione della frequentazione tra il padre e Gi. attraverso una figura educativa che possa essere di supporto per favorire la ripresa della relazione, tenuto conto delle indicazioni della dott.ssa VA., con cui la minore proseguirà il percorso psicoterapeutico e alla attività di monitoraggio circa la prosecuzione dei percorsi

terapeutici per i genitori, che hanno ritenuto di rivolgersi a diversa struttura privata rispetto al Ctif e per la minore e che tutti gli operatori, anche quelli privatamente individuati dalle parti, anche coordinandosi tra loro, trasmettano una relazione di aggiornamento sulla situazione della coppia genitoriale e dei minori e su una progettualità a più lungo termine sia quanto al collocamento dei minori sia quanto alle modalità e tempi di frequentazione padre-figli entro il termine in dispositivo indicato. In ordine alle istanze istruttorie

Le produzioni documentali di entrambe le parti devono ritenersi ammissibili, salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito, considerato in ogni caso che entrambe le parti hanno rinunciato alla reciproca domanda di addebito.

Deve disporsi che parte attrice integri la produzione del documento 20, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., con la traduzione asseverata che non è presente in allegato, pur essendo indicata nell'indice degli atti depositati, trattandosi di documento indispensabile per la comprensione dello stesso.

Le istanze istruttorie avanzate da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata in data 30.11.2018, non sono ammissibili perchè in parte generiche e in parte superflue, attese le disposizioni istruttorie ex officio assunte da questo Giudice. Le istanze di prova per testi, avanzate da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata in data 30.11.2018, non sono ammissibili, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della presente decisione e in ogni caso da provarsi in via documentale (capitoli 1 e 2).

Deve premettersi che in relazione al mantenimento dei figli minori il Giudice dispone di poteri istruttori ex officio (confr. da ultimo Cass. Sez. I 23 ottobre 2017 n. 25055; Cass. Sez. I 22 maggio 2014 n. 11412; Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606) e che ex art. 337ter comma 4 c.c. la misura dell'assegno di mantenimento per i figli va parametrata, tra gli altri criteri, anche "alle risorse economiche di entrambi i genitori".

Appare poi necessario sin d'ora evidenziare, atteso il pregresso comportamento processuale del signor FE. in relazione alla dichiarazione ex art. 5 della legge 898/70, di cui si è ampiamente fatto cenno nell'ordinanza presidenziale del 25.7.2017, che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez 6 - 1 11/01/2016 n. 225).

E', pertanto, necessario, anche al fine di integrare e aggiornare gli elementi conoscitivi circa la condizione economico reddituale di entrambe le parti, ordinare alle stesse di depositare la documentazione in dispositivo indicata.

PQM

Le statuizioni in punto di responsabilità genitoriale

a parziale integrazione e modifica dell'ordinanza presidenziale del 25.7.2017 e dei successivi provvedimenti del Giudice Istruttore resi a verbale in data 22.2.2018, in data 21.6.2018 e in data 17.7.2018 e dell'ordinanza collegiale di remissione della causa sul ruolo del 18.7.2018,

1 dà atto che su accordo dei genitori Gi. sta frequentando l'anno scolastico 2018/2019 presso (OMISSIS), scuola presso cui il minore alloggia per tutto il periodo dell'anno scolastico, ferma restando la possibilità di tornare in Italia per i periodi in cui gli impegni scolastici lo consentono e che proseguirà presso tale scuola anche per il prossimo anno scolastico 2019/2020;

2. dà atto dell'accordo dei genitori di individuare, se possibile attraverso la dott.ssa VA. o anche con l'assistente sociale dott.ssa PT, un educatore domiciliare che possa accompagnare Gi. nella ripresa della relazione con il padre, disponendo che gli oneri economici di tale intervento, qualora privato, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;

3. prescrive che Gi. prosegua il percorso psicoterapeutico con la dott.ssa VA. Si., atteso anche l'accordo dei genitori, disponendo che gli oneri economici del percorso siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;

4. dà atto che i genitori intendono proseguire gli interventi di supporto per sè, con le specifiche finalità indicate nell'ordinanza presidenziale del 25.7.2017 e anche al precipuo fine sopra indicato di avviare un possibile recupero della comunicazione e del dialogo tra i genitori nell'interesse dei figli, presso altro centro, indicato in linea di massima nell' (OMISSIS), con cui entrambi i genitori prenderanno contatti entro 7 giorni dall'udienza del 31.1.2019, dando comunicazione degli esiti e dell'avvio dei percorsi al curatore speciale dei minori e all'Ente Affidatario;

5. dispone che l'Ente Affidatario con sollecita attenzione prosegua tutti gli incarichi già dati con particolare riguardo alla regolamentazione della frequentazione tra il padre e Gi. attraverso una figura educativa che possa essere di supporto per favorire la ripresa della relazione, tenuto conto delle indicazioni della dott.ssa VA. e alla attività di monitoraggio circa la prosecuzione dei percorsi terapeutici per i genitori presso il nuovo centro dagli stessi individuato e per la minore;

6. dispone che l'Ente Affidatario e tutti gli operatori, anche quelli privatamente individuati dalle parti, anche coordinandosi tra loro, trasmettano entro il 5.7.2019 una relazione di aggiornamento sulla situazione della coppia genitoriale e dei minori e su una progettualità a più lungo termine sia quanto al collocamento di Gi. sia quanto alle modalità e tempi di frequentazione padre-figli;

Le statuizioni istruttorie

1. ammette tutte le produzioni documentali delle parti, disponendo che parte attrice depositi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza la traduzione asseverata del documento 20, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;

2. non ammette le istanze istruttorie avanzate da parte attrice con la memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 30.11.2018;

3. non ammette la richiesta di prova per testi, avanzata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 30.11.2018;

4. ordina alle parti di depositare entro il 5.7.2019:

a parte attrice:

a) copia degli estratti conto dei conti correnti, deposito titoli, carte di credito di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio già depositata (20.4.2017) e di tutti quelli indicati all'udienza del 31.1.2019 per il periodo dal 1.1.2017 al 31.1.2019;

b) copia del contratto di lavoro o di collaborazione con gli istituti scolastici presso cui la parte sta lavorando;

c) copia delle proprie dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2017 e 2018 (PF o 730 o CUD 2018 e 2019) e, qualora per l'anno di imposta 2018 non ancora disponibile, copia di tutte le buste paga e/o fatture emesse;

a parte convenuta:

a) copia del contratto di locazione dell'immobile ove vive con attestazione della registrazione all'Agenzia delle Entrate (il documento n. 3, allegato alla memoria difensiva, depositata in data 3.11.2016, è incompleto, non sottoscritto e privo di registrazione all'Agenzia delle Entrate);

b) copia degli estratti conto dei conti correnti, deposito titoli, carte di credito di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio già depositata (15.3.2017), del conto corrente (OMISSIS) da cui è stato effettuato un bonifico (OMISSIS) sul conto (confr. pag 20 ordinanza presidenziale del 25.7.2017), dei conti (OMISSIS), di cui non era stata documentata la chiusura (confr. pag. 20 ordinanza presidenziale del 25.7.2017) e di tutti quelli indicati all'udienza del 31.1.2019 per il periodo dal 1.1.2017 al 31.1.2019;

c) copia della visura camerale della società (OMISSIS), di cui è stato Amministratore Unico e Socio Unico, dei bilanci e dei conti correnti intestati alla suddetta società per il periodo dal 15.4.2016 al 31.1.2019 o alla data di cessazione della carica, se anteriore;

d) copia della visura camerale della impresa (OMISSIS), di tutta la documentazione contabile relativa alla suddetta impresa e dei conti correnti intestati alla suddetta impresa individuale per il periodo dal 31.1.2017 al 31.1.2019 o alla data di cessazione della stessa, se anteriore;

e) copia della visura camerale della società (OMISSIS), della documentazione attestante il ruolo svolto di Consigliere di Amministrazione e la sua permanenza o intervenuta cessazione;

f) copia dei bilanci e dei conti correnti intestati alla società (OMISSIS), di cui risulta Amministratore Unico, dal 16.10.2017 al 31.1.2019 o alla data di cessazione della carica, se anteriore;

g) copia delle proprie dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2017 e 2018 (PF o 730 o CUD 2018 e 2019) e, qualora per l'anno di imposta 2018 non ancora disponibile, copia di tutte le buste paga e/o fatture emesse;

Autorizza, sin d'ora, data la natura e la consistenza della documentazione, il deposito cartaceo della stessa ex art. 16bis comma 9 DL 179/2012 convertito con legge 221/2012 e succ. mod.

Fissa l'udienza per il giorno 15.7.2019 ore 15.00 per la comparizione personale delle parti, l'esame delle relazioni di aggiornamento dell'Ente Affidatario e per l'esame della documentazione di cui all'ordine di esibizione sopra disposto".

Depositata dalle parti la documentazione di cui all'ordinanza istruttoria, pervenute le relazioni di aggiornamento dell'Ente Affidatario, della dott.ssa VA. e dell' (OMISSIS), all'udienza del 15.7.2019 le parti, personalmente presenti, verbalizzavano l'accordo circa l'avvio dell'intervento educativo per Gi., come proposto dall'Ente Affidatario, la prosecuzione dei loro percorsi di supporto presso l' (OMISSIS), e del percorso scolastico (OMISSIS) per Gi. e il Giudice Istruttore disponeva la prosecuzione di tutti gli incarichi e gli interventi e fissava, attesa anche la richiesta dei procuratori delle parti, l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 18.9.2019 i procuratori delle parti e il curatore speciale dei minori davano atto che solo il giorno prima dell'udienza la signora KL. aveva comunicato che Gi. era stato bocciato e che era intenzione del ragazzo tornare a Milano (OMISSIS), che gli avrebbe consentito, nella prospettiva della madre, di non perdere l'anno scolastico e, al fine di valutare la nuova situazione e le possibili soluzioni, chiedevano un rinvio che il Giudice Istruttore concedeva.

All'udienza del 3.10.2019 veniva sentita la signora KL. in relazione alla bocciatura di Gi., il curatore speciale dei minori dava atto degli incontri svoltisi per trovare una soluzione e della volontà, allo stesso manifestata da Gi., di restare a scuola in (OMISSIS), soluzione cui i genitori aderivano e riferiva di una comunicazione ricevuta dalla dott.ssa VA. quanto all'impossibilità di proseguire il percorso psicoterapeutico con Gi., data la posizione di chiusura assunta dalla ragazzina e tutte le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.

Il Giudice Istruttore disponeva la trasmissione entro il 30.10.2019 da parte della dott.ssa VA. di una breve relazione di aggiornamento sull'andamento del percorso e sulla situazione psicofisica di Gi. nel rispetto dell'alleanza terapeutica e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da tutte le parti.

Il materiale probatorio

Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito è più che idoneo a fondare una motivata pronuncia su tutte le questioni oggetto del giudizio, dovendosi, quindi, confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore, sopra integralmente richiamate, attesa la riproposizione da parte di entrambe le parti delle istanze istruttorie avanzate in relazione alle statuizioni accessorie economiche.

Quanto alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, gli elementi raccolti nel lungo iter processuale attraverso l'accertamento tecnico psicodiagnostico e gli interventi di supporto avviati consentono al Tribunale di adottare provvedimenti tutelanti per i due minori in un contesto familiare complesso, che non ha avuto quell'evoluzione che sarebbe stata auspicabile. E di ciò sono consapevoli gli stessi genitori che chiedono sostanzialmente la conferma dell'assetto disposto in corso di giudizio.

Quanto alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli e della moglie evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti e per ordine del Giudice Istruttore e tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di

convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 -I 11.1.2016 n. 225).

Deve, infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Pertanto, i documenti allegati da entrambe le parti alla propria memoria di replica (parte attrice: doc. a) estratto conto al 9.12.2019 e doc. b) scambi di e mail tra le parti; parte convenuta: sentenza penale Tribunale di Milano Sezione V n. 9568/2019) non possono considerarsi ammissibili, in quanto si tratta di produzioni tardive e in contrasto con il sistema delle preclusioni processuali che, per quanto nella materia de qua subisca qualche attenuazione in relazione al carattere rebus sic stantibus delle statuizioni accessorie in punto di responsabilità genitoriale e in punto di obblighi di mantenimento, non può essere travolto sino a precludere il diritto di difesa delle parti e a pregiudicare il superiore interesse pubblico al regolare svolgimento del processo, cui le preclusioni processuali sono preposte e che è compito del giudice garantire anche d'ufficio (Cass. Sez. II 31.5.2017 n. 13769; Cass. Sez. I 26.2.2016 n. 3806; Cass. Sez. Unite 27.12.2010, n. 26128).

Del pari e per le medesime ragioni non verranno considerate allegazioni, domande e conclusioni esposte negli scritti conclusivi, diverse da quelle formalizzate in corso di giudizio e all'atto della precisazione delle conclusioni.

Le domande di addebito avanzate da entrambe le parti

Nessuna pronuncia deve essere assunta, avendo ciascuna parte personalmente rinunciato alla domanda di addebito della separazione proposta e accettato la rinuncia (confr. verbale del 31.1.2019).

La responsabilità genitoriale

Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio e nonostante gli interventi di supporto che sono stati intrapresi dalle parti e dai minori, le ragioni, che avevano determinato le statuizioni provvisorie assunte e di cui si è dato ampiamente atto nella ricostruzione del fatto nella sentenza parziale già pronunciata e che qui deve intendersi per brevità integralmente richiamata, sono ancora attuali e impongono la conferma dell'assetto in essere.

I due genitori continuano a non avere alcun tipo di dialogo e di comunicazione costruttiva per ciò che riguarda i figli. Gli accordi, che pure sono stati raggiunti in corso di causa, sono stati possibili solo grazie alla mediazione e al lavoro del curatore speciale dei minori e alla collaborazione dei difensori delle parti.

Le gravi e profonde criticità individuali di entrambi i genitori, ampiamente descritte nell'ordinanza presidenziale del 25.7.2017, che pesantemente incidono sulle loro capacità genitoriali (confr. pag. 3-7 della suddetta ordinanza), non hanno trovato alcuna soluzione. Ad oggi nessuno dei due genitori ha realmente preso consapevolezza di quanto sia determinante affrontare un serio percorso individuale per superare le stesse, come era stato chiaramente indicato dalla dott.ssa CA. all'esito dell'approfondimento peritale. La relazione del 4.7.2019 del Centro (OMISSIS), cui da ultimo i genitori si sono rivolti, evidenzia, infatti, questa preoccupante difficoltà di entrambi i genitori di comprendere il proprio ruolo nelle disfunzionali dinamiche familiari e di lavorare su tale profilo, essendo ancora entrambi molto concentrati sull'addossare all'altro ogni responsabilità della situazione passata e attuale.

Gli operatori dell'(OMISSIS), dopo aver svolto alcuni colloqui clinici individuali con entrambe le parti, concludono che "non intravedono le condizioni per poter lavorare nella direzione prescritta dall'ordinanza, nè si intravede una strada possibile per creare le suddette condizioni".

E analogo preoccupante quadro della coppia genitoriale è descritto nelle relazioni di aggiornamento trasmesse dall'Ente Affidatario, che ha effettuato colloqui con entrambi i genitori e che dà atto che "i genitori mantengono un elevato livello di conflittualità e non hanno alcuna comunicazione diretta tra loro" (confr. relazione del 5.7.2019) e che "dichiarano di non parlarsi e appare difficile tentare una mediazione tra loro, stante l'assoluta mancanza di fiducia e svalutazione reciproca" (confr. relazione del 1.10.2019). In questo contesto è evidente che non può che mantenersi ex art. 333 c.c. l'affidamento dei minori all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine alle decisioni rilevanti per la vita dei minori relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza, che saranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori. E del resto in tal senso concludono tutte le parti.

Si tratta dell'unica soluzione che allo stato può garantire il percorso di crescita dei minori, attesa l'accertata incapacità genitoriale di entrambi i genitori, che non pare avere allo stato alcuna possibilità di evoluzione prognostica positiva.

Le dichiarazioni di intenti e gli impegni sino ad oggi assunti da entrambe le parti in corso di giudizio, per quanto apprezzabili, non si sono tradotti in una seria e concreta riflessione sulle proprie criticità individuali e sulla necessità di affrontarle in un contesto terapeutico, che deve forse anche prescindere dalla vicenda processuale e che solo potrà consentire un'evoluzione alla relazione della coppia genitoriale e di riflesso anche alla relazione padre - figli.

Il Collegio auspica, pertanto, che la disponibilità che entrambe le parti hanno dato, in sede di conclusioni rassegnate, a proseguire la presa in carico presso il Centro (OMISSIS) sia

accompagnata da una seria modifica dell'atteggiamento individuale sino ad ora tenuto, pena più gravi statuizioni giudiziali in relazione alla stessa titolarità della responsabilità genitoriale.

Deve poi allo stato mantenersi il collocamento prevalente di entrambi i minori presso la madre nella casa familiare a Milano, dando atto che, su accordo dei genitori, Gi. proseguirà, sino al completamento del ciclo di studi, il percorso scolastico presso il (OMISSIS).

Tale soluzione è quella allo stato più conservativa e tutelante per entrambi i minori.

Quanto a Gi. deve considerarsi l'età del ragazzo, che a maggio 2020 compirà 16 anni e la volontà che lo stesso ha manifestato al curatore speciale, che ne ha dato atto anche in udienza, specificando che "Gi. ha manifestato serenamente e motivatamente la sua volontà di frequentare la scuola (OMISSIS) nell'istituto ove ha fatto lo scorso anno, pur dovendo ripetere l'anno e riferendo che in quel contesto scolastico si era trovato molto bene- (confr. verbale del 3.10.2019).

Certo il quadro clinico che il consulente tecnico di ufficio aveva evidenziato per Gi. era estremamente preoccupante (confr. pag. 7-10 ordinanza del 25.7.2107), come del resto gli agiti dal ragazzo posti in essere a luglio 2018 in occasione dell'incontro con il padre in Spazio Neutro (confr. relazione di Spazio Neutro del 23.7.2018).

La permanenza presso la scuola (OMISSIS) a partire dall'anno scolastico 2018/2019 lo ha certamente allontanato dal contesto familiare, quanto meno fisicamente e ha forse contribuito ad una maggiore autonomia del ragazzo, pur non avendo in alcun modo migliorato la sua relazione con il padre.

E' poi agli atti una relazione dello psicologo della scuola frequentata da Gi. che segue il ragazzo con colloqui settimanali e che attesta un buon inserimento nel contesto scolastico e con i compagni e un miglioramento della sua condizione psicofisica (doc. 20 parte attrice).

Quanto a Gi. il contesto familiare materno è per la ragazzina allo stato l'unico punto di riferimento e non si ritiene che allo stato soluzioni eterofamiliari, che già non erano state disposte all'esito della consulenza tecnica di ufficio per le ragioni ampiamente esposte nell'ordinanza presidenziale del 25.7.2017 da intendersi qui richiamate (confr. pag. 12-14), possano giovare al benessere psicofisico della minore, che si trova in una situazione emotiva molto fragile e poco trattabile, come ha scritto la dott.ssa VA. nelle sue due ultime relazioni.

Pur evidenziando, infatti, il permanere di "tono dell'umore deflesso, interesse rigido per attività sportive maggiormente individuali, poca percezione delle aree emotive ed emotigene che sembrano quindi esplodere senza preavviso quando avvicinate in modo sintonico", conclude la dott.ssa VA. che "l'assetto difensivo e di chiusura di Gi. non consente il proseguimento della terapia" (confr. relazioni del 14.7.2019 e del 29.10.2019).

Allo stato, quindi, pare adeguato a monitorare l'evoluzione della situazione complessiva della minore l'intervento educativo domiciliare, da tempo disposto dal Tribunale e di fatto avviato solo a settembre 2019, con il preciso scopo di "offrire a Gi. l'opportunità di avere una figura professionale, esterna alla famiglia che possa attraverso una relazione individuale e in un contesto più informale ed aperto, diverso quindi da Spazio Neutro, aiutarla non solo a gestire la sua relazione con il padre, ma anche essere per lei un punto di appoggio e di stimolo esterno al suo contesto familiare " (confr. relazioni dell'Ente Affidatario del 5.7.2019 e del 1.10.2019), mantenendo aperta la possibilità di riprendere quanto prima il percorso psicoterapeutico preferibilmente con la dott.ssa VA., che garantirebbe la continuità dell'intervento o in ogni caso con altro professionista privato o pubblico, individuato dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori.

Pur comprendendo le preoccupazioni e le motivazioni alla base della richiesta del curatore speciale dei minori di uno specifico mandato all'Ente Affidatario circa il collocamento eterofamiliare di Gi., il Tribunale ritiene che, data la complessità del quadro familiare sopra descritto e soprattutto considerate le fragilità emotive della ragazzina, tale decisione non possa essere affidata in autonomia all'Ente Affidatario senza una verifica e una valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Con ciò non si vuole affatto escludere che, in mancanza di un miglioramento della complessiva situazione delle relazioni tra i genitori in particolare, che si ripercuotono in modo drasticamente negativo sulla relazione padre - figli, non si debba pervenire a tale drastica soluzione, ma si ritiene che la stessa debba pur sempre passare per il vaglio decisionale dell'Autorità Giudiziaria.

E a tal fine, come meglio di seguito disposto, deve essere investito sin d'ora della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza il Giudice Tutelare che potrà, se ritenuto, attivare in modo più efficiente tutte le opportune iniziative giudiziarie a tutela di entrambi i minori.

Quanto alla relazione tra il padre e i figli, tenuto conto della diversa situazione anche logistica dei minori, deve confermarsi l'incarico all'Ente Affidatario di proseguire ogni intervento necessario o anche solo opportuno per favorire la ripresa della relazione tra il padre e i figli, specie con Gi., che ha da sempre manifestato una maggior apertura verso la figura paterna, pur con le attuali e più recenti criticità manifestate.

Vanno, infine, confermati tutti gli interventi a supporto degli adulti e dei minori disposti in corso di causa da parte dei professionisti privati individuati dalle parti, sempre che le stesse mantengano la disponibilità in tal senso manifestata anche in sede di precisazione delle conclusioni. Tale soluzione è certamente quella più in grado di garantire continuità e sinergia agli interventi, specie quanto ai percorsi per i genitori che, come sopra detto, sono

indispensabili per poter dare inizio al superamento delle dinamiche disfunzionali delle relazioni di questo nucleo familiare. Nel caso del venir meno della disponibilità di una o di entrambe le parti a proseguire presso il Centro (OMISSIS), scelta certo possibile, ma che avrà ricadute non indifferenti sull'evoluzione della situazione familiare nel suo complesso, l'Ente Affidatario garantirà attraverso i Servizi Specialistici dell'ASST la presa in carico di uno o di entrambi i genitori per i percorsi psicologici individuali e per il supporto alla genitorialità, sempre che i genitori si rendano disponibili.

L'Ente Affidatario, infine, in stretta collaborazione con l'equipe del Centro (OMISSIS) e con la terapeuta privata di Gi. e/o con i Servizi Specialistici dell'ASST che prenderanno in carico i genitori e la minore, svolgerà un'attenta e stringente attività di monitoraggio sul rispetto delle statuizioni assunte in questa sede, sulla prosecuzione degli interventi disposti e sull'evoluzione della situazione psicofisica della coppia genitoriale e dei minori.

E sia l'Ente Affidatario sia l'equipe del Centro (OMISSIS) sia la terapeuta privata di Gi. e/o i Servizi Specialistici dell'ASST che prenderanno in carico i genitori e la minore dovranno relazionare ogni tre mesi al Giudice Tutelare di Milano, competente per l'attività di vigilanza, sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione dei minori e dei genitori e segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, l'eventuale aggravarsi della situazione del nucleo familiare e della condizione di disagio dei minori e la conseguente necessità di provvedimenti ancor più limitativi della responsabilità genitoriale di uno e/o di entrambi i genitori e provvedimenti più tutelanti per i minori quanto al collocamento.

Ritiene, infatti, il Tribunale, di ribadire ad entrambi i genitori l'assoluta necessità di rispettare le statuizioni della presente sentenza e di collaborare realmente e fattivamente con tutti gli operatori dei Servizi incaricati, al fine quanto meno di evitare l'ulteriore aggravarsi della situazione di sofferenza di entrambi i minori e di Gi. in particolare e la necessità di ulteriori e ancor più gravi statuizioni giudiziali.

I provvedimenti ex art. 709ter c.p.c.

A fronte della richiesta avanzata in sede di precisazione delle conclusioni dal curatore speciale dei minori di adottare nei confronti della signora KL. le misure sanzionatorie del risarcimento del danno a favore di Gi. e di Gi. e del pagamento della sanzione amministrativa a favore della Cassa delle Ammende per le plurime violazioni commesse, deve in via preliminare osservarsi che l'applicazione delle misure ex art. 709ter c.p.c. può essere disposta dal Giudice non solo su istanza di parte, che può avanzarla sino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche ex officio, attesa la natura, la funzione e i presupposti di applicazione delle stesse.

Deve, infatti, osservarsi in diritto che si è consolidato l'orientamento, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sez. I 27.6.2018 n. 16980; Cass. Civ Sez. I 16 maggio 2016 n. 9978), secondo cui le misure previste dall'art. 709 ter sono rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria e punitiva a garanzia dell'interesse pubblicistico, cui è pur sempre finalizzata la tutela del superiore interesse del minore. Funzione questa che vale a rafforzare la tesi ormai prevalente, cui questo Tribunale aderisce, dell'applicabilità ex officio delle suddette misure sanzionatorie da parte del Giudice del conflitto familiare (conf. Tribunale Milano Sez. IX civile 07/01/2018; Tribunale Roma Sez. I 23/12/2017; Tribunale Roma Sez. I decreto 16.12.2016; Tribunale Milano Sezione IX civile decreto 11.2.2015; Tribunale Roma Sez. I sentenza 27.6.2014, Tribunale di Roma Ordinanza 10 maggio 2013), tenuto conto anche dei principi generali che presiedono la materia della tutela del minore, improntata appunto agli ampi poteri ufficiosi istruttori e decisorii del Giudice (Corte Cost. 185/1986; Cass. Sez. I 28.2.2000 n.2210).

Presupposti poi per l'applicazione delle misure sanzionate ex art. 709 ter c.pc sono comportamenti di grave inadempimento e di violazione da parte dei genitori delle regole che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale. Deve trattarsi, quindi, di condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita. Nel caso di specie ritiene il Tribunale che condotta materna meritevole di sanzione sia certamente il comportamento della signora KL. che ha taciuto, sino al giorno prima dell'udienza del 18.9.2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, non solo al padre, cui pure ha chiesto il pagamento della retta scolastica, ma anche agli operatori tutti che stavano seguendo il nucleo familiare, il fatto che Gi. era stato bocciato, circostanza a lei nota già a luglio 2019.

Le ragioni di tale silenzio dalla stessa signora KL. verbalizzate in udienza (confr. verbale del 3.10.2019) appaiono ben poco comprensibili e soprattutto non possono valere a giustificare l'omessa comunicazione di una circostanza così importante per il percorso di crescita di Gi. e per la stessa evoluzione del procedimento, di cui la stessa signora KL. non poteva non essere consapevole.

La sanzione deve, però, a giudizio del Tribunale, essere proporzionata alla condotta posta in essere e provata sopra indicata, certamente indicativa di una grave violazione delle statuizioni giudiziali in essere e della forse non chiara comprensione da parte della madre della limitazione della responsabilità genitoriale cui lei stessa, ancorchè collocataria dei figli, è soggetta e delle conseguenze che la stessa comporta. Le altre condotte, che pure il curatore speciale dei minori evidenzia (confr. pag. 9 e 10 della comparsa conclusionale) si inseriscono, ad avviso del Collegio, in quel quadro di criticità individuali delle parti, di cui si è dato ampiamente atto nei diversi provvedimenti già più sopra richiamati (non possono, infatti,

tacersi le condotte latamente controllanti poste in essere dal signor FE. anche dopo l'accertamento peritale) e che pone i genitori in una posizione di reciproca ed equivalente incapacità di comprendere l'importanza di lavorare sulle stesse, al fine di recuperare un costruttivo dialogo tra loro nell'interesse dei figli, soprattutto in funzione di una ripresa della relazione padre - figli.

L'ammonizione è, quindi, misura adeguata in questo contesto a sanzionare la madre per la condotta poste in essere con l'obbiettivo di dissuaderla dal ripetere analoghi comportamenti, senza alcuna comprensibile e giustificata ragione.

La casa coniugale

Deve confermarsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Milano via ..., di proprietà esclusiva di KL. Ge. Le. Fr., con le pertinenze e gli arredi, a KL. Ge. Le. Fr., in quanto genitore collocatario dei figli minori. Sul punto del resto le conclusioni delle parti sono conformi.

Il mantenimento dei figli

Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio e degli ulteriori elementi istruttori acquisiti, debbano confermarsi le statuizioni provvisorie assunte con l'ordinanza presidenziale del 25.7.2017, con le sole specificazioni di seguito indicate, atteso che non è affatto mutato il quadro degli elementi di valutazione posti a fondamento di quel provvedimento.

Anche il Collegio non può che evidenziare come parte convenuta abbia proseguito in quel comportamento reticente e irrispettoso degli ordini giudiziali impartiti.

La documentazione depositata in esecuzione dell'ordine disposto dal Giudice Istruttore con il provvedimento in data 1.2.2019 è del tutto incompleta e parziale.

Non sono stati depositati gli estratti conto relativi al conto (OMISSIS), di cui il signor FE. aveva dichiarato in udienza di essere titolare (confr. verbale udienza del 31.1.2019), nè quelli relativi al conto (OMISSIS), di cui al punto b) dell'ordinanza istruttoria.

E' stato depositato un solo trimestre (marzo - giugno 2018) del conto (OMISSIS) pure indicato in udienza, non è stata depositata la documentazione richiesta (bilanci e conti correnti) della società (OMISSIS), di cui al punto e) dell'ordinanza istruttoria, nè la documentazione contabile della società (OMISSIS), di cui al punto d) dell'ordinanza istruttoria, nè la documentazione circa i ruoli dal convenuto ricoperti nella società (OMISSIS), di cui al punto e) dell'ordinanza istruttoria, nè i bilanci e i conti correnti della società (OMISSIS), di cui al punto f) dell'ordinanza istruttoria.

Le dichiarazioni fiscali prodotte per l'anno di imposta 2016 e 2017, che come già evidenziato dal Presidente e come anche qui ribadito, non sono affatto indicative della capacità reddituale del convenuto, non sono complete e non presentano neppure l'attestazione di presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Già tale comportamento processuale consente al Collegio di ritenere la assoluta non rispondenza alla realtà delle allegazioni del signor FE. circa le sue difficoltà economiche e precarie condizioni reddituali.

E tali valutazioni trovano piena conferma da quanto emerge dall'esame dei conti correnti che risultano essere stati depositati in modo a dir poco disordinato e scomposto, rendendo necessaria la loro ricostruzione cronologica da parte del Collegio giudicante.

I conti correnti tutti evidenziano movimentazioni di somme di danaro ingenti e consistenti sia a mezzo bonifici sia a mezzo contanti, di cui parte convenuta non si è peritata di dare una qualche spiegazione nei suoi scritti.

Il conto (OMISSIS).

Analoga situazione si evidenzia sul conto (OMISSIS), per tutto il periodo preso in considerazione sino al 31.3.2019. Vi sono continui bonifici in entrata per importi in ogni caso rilevanti e costanti prelievi di somme da tale conto. Non può che rimandarsi in dettaglio alla lettura degli estratti conto di tale conto corrente, essendo superfluo in questa sede riportare tutte le movimentazioni in modo analitico, ritenendo sufficiente il quadro proposto in dettaglio per il conto (OMISSIS) e evidenziando a titolo di esempio che solo per il trimestre gennaio-marzo 2019 risultano i seguenti bonifici in ingresso: Euro 6.100 in data 16.1.2019, Euro 22.570 in data 14.2.2019, Euro 6.100 in data 8.3.2019, Euro 25.620 in data 8.3.2019, Euro 41.480 in data 27.3.2019 e un saldo di Euro 10.082 (doc. 2 nota di deposito 5.7.2019, come sistemato).

Del pari il conto (OMISSIS) e intestato personalmente al signor FE. presenta movimenti in entrata di rilevante consistenza e uscite significative e anche qui non può che rimandarsi alla lettura del documento (doc. 7 nota di deposito 5.7.2019).

E la stessa situazione è registrata dal conto (OMISSIS), acceso presso (OMISSIS) e intestato a Fa. FE., per tutto il periodo preso in considerazione sino al 31.3.2019. Risultano bonifici in entrata, versamenti di assegni e versamenti in contanti per importi più contenuti, ma costanti nel tempo sino al mese di gennaio 2019 quando a titolo esemplificativo sono riportati versamenti in contanti per Euro 3.300 in data 11.1.2019, Euro 2.219 in data 12.1.2019, Euro 3.500 in data 14.1.2019, Euro 3.300 il 17.1.2019, Euro 2.000 il 9.3.2019, con quasi contestuale uscita dei suddetti importi (doc. 12 nota di deposito 5.7.2019).

E conferma ulteriore della costante disponibilità di danaro contante in capo al signor FE. risulta dal verbale di pignoramento eseguito in data 25.10.2017 presso la sua abitazione dall'ufficiale giudiziario in esecuzione del precetto promosso dalla signora KL.. Nella cassaforte è stata trovata la somma in contanti di Euro 2.775, suddivisa in due buste contenenti rispettivamente Euro 1.175 e Euro 1.600 (doc. 17 parte attrice).

Il quadro delle disponibilità mobiliari in capo al signor FE. rende del tutto irrilevanti le allegazioni difensive circa la sua attuale situazione di inoccupazione per la cessazione in data 15.4.2019 del suo rapporto di collaborazione con (OMISSIS) (doc. 15 nota di deposito 5.7.2019) e per la cancellazione in data 21.12.2018 dell'impresa (OMISSIS) (doc. 14 nota di deposito 5.7.2019), tanto più che sul conto intestato a tale società, come sopra indicato, vi sono bonifici in entrata ancora a tutto il mese di marzo 2019.

Le movimentazioni sui conti correnti, per come sopra descritte, impongono al Collegio la trasmissione di copia delle pagine da 17 a 21 dell'ordinanza presidenziale del 25.7.2017 e delle pagine della presente sentenza in dispositivo indicate e dello stesso dispositivo alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria e Valutaria e all'Agenzia delle Entrate, competenti in relazione al luogo di residenza del signor FE., per le verifiche di competenza.

Ben più trasparente è, invece, la situazione reddituale e patrimoniale della signora KL.. La stessa ha documentato di essersi in modo più stabile inserita nel mercato del lavoro, proseguendo l'attività di insegnante (OMISSIS) per il periodo novembre 2016 - giugno 2017 (doc. 22 parte attrice), presso la scuola (OMISSIS), come si evince dall'esame dell'estratto del suo conto corrente, da cui risultano nel 2018 bonifici da tale istituto scolastico (Euro 1.069 in data 19.12.2017, Euro 2.728 in data 19.4.2018, Euro 663 in data 21.6.2018 - doc. 23 nota di deposito 5.7.2019) e presso la scuola (OMISSIS) per il periodo gennaio-maggio 2019 (doc. 26 nota di deposito 5.7.2019).

E una maggior stabilità reddituale è documentata anche dalle dichiarazioni fiscali che danno conto di un miglioramento della sua situazione, atteso che da un reddito complessivo di Euro 2.284 per l'anno di imposta 2016 si passa ad un reddito complessivo di Euro 6.863 per l'anno di imposta 2017, ultimo dato disponibile (doc. 27 e 28 nota di deposito 5.7.2019).

Dispone poi di risparmi documentati sul conto (OMISSIS) alla data del 31.1.2019 di Euro 78.805 (doc. 25 nota di deposito 5.7.2019), sicuramente ridotto rispetto al saldo considerato in sede presidenziale pari ad Euro 126.661, non potendo però non osservarsi che il quadro RW della dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2017 evidenzia disponibilità all'estero per complessivi Euro 188.693 (confi. PF2018 quadro RW).

Ritiene, pertanto, il Collegio che la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, stabilito in via provvisoria e di cui sia parte attrice sia il curatore speciale dei minori chiedono

la conferma, sia del tutto proporzionato alla capacità economico reddituale delle parti, in attuazione del criterio di proporzionalità, principio cardine della determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli (Cass. Sez. VI 01/03/2018 n. 4811) e degli altri criteri indicati dall'art. 337ter comma 4 cc. Non possono, infatti, non considerarsi le esigenze di vita dei ragazzi in relazione alla loro età di adolescenti e la circostanza oggettiva che, data la situazione esistente quanto alla relazione padre - figli, l'onere di mantenimento diretto grava in via esclusiva sulla madre, che provvede anche alle esigenze abitative dei figli, essendo la casa familiare di sua esclusiva proprietà, là dove in signor FE. sostiene un onere di locazione comprensivo di spese condominiali di Euro 900 mensili (doc. 11 nota di deposito del 5.7.2019).

La richiesta di pagamento di una quota del mantenimento da parte del padre direttamente a Gi. non può trovare accoglimento, nonostante all'accordo dei genitori su tale modalità di adempimento dell'obbligo paterno, non invece sulla sua misura.

Gi. è ancora minorenni ed è pur sempre collocato presso la madre a Milano, ancorchè con l'accordo che frequenti la scuola presso il (OMISSIS), ove dimora durante il periodo scolastico.

La norma di cui all'art. 337septies cc è di stretta applicazione, considerata anche la rigorosa interpretazione che la Suprema Corte ne ha dato (Cass. Sez. I 11.11.2013 n. 25300).

Il padre dovrà, quindi, provvedere al pagamento dell'importo stabilito anche per tutta la quota di pertinenza di Gi. alla madre che dovrà, data la condivisa esigenza dei genitori di dare a Gi. le disponibilità necessarie per far fronte alle sue esigenze nei periodi in cui si trova in (OMISSIS), versare sulla carta prepagata, di cui Gi. è già titolare, come dalla madre documentato (doc. 24 nota di deposito 5.7.2019), la somma mensile di Euro 450 per i mesi in cui Gi. si trova in (OMISSIS) per il percorso scolastico, con espressa prescrizione alla madre di documentare al padre tale adempimento ogni mese. La quota mensile di Euro 450 rispetto alla somma mensile di Euro 750 di pertinenza di Gi., come indicata dal curatore speciale del minore, appare adeguata anche in ragione dell'età di Gi. e delle esigenze di vita cui il ragazzino deve certamente provvedere nel contesto sociale e amicale in cui si trova, quando è in (OMISSIS) e idonea anche a consentire le spese di viaggio per i suoi rientri a Milano.

Deve, infine, confermarsi che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno per i figli, spese che verranno individuate, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, secondo lo schema in dispositivo indicato, in attuazione delle Linee Guida del 14.11.2017 concordate dal Tribunale di Milano, dalla Corte di Appello di Milano e dall'Ordine degli Avvocati di Milano sulla base di valutazioni condivise e ricavate dalla consolidata interpretazione delle norme che regolano la materia e dagli insegnamenti consolidati della Suprema Corte, con due sole eccezioni.

Le spese per il percorso psicoterapeutico anche privato per Gi., non appena dovesse riprendere, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di alcun consenso degli stessi, trattandosi di spesa medica necessaria.

Del pari le spese scolastiche per le scuole tedesche frequentate da entrambi i ragazzi sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, perchè, quanto a Gi., è già intervenuto l'accordo che il ragazzo prosegua e completi il ciclo di studi presso il (OMISSIS) e perchè, quanto a Gi., è necessario garantire alla stessa la continuità didattica, avendo da sempre frequentato la scuola tedesca a Milano. Resta ferma la necessità della valutazione dell'Ente Affidatario, cui sono demandate le decisioni sulle scelte scolastiche, per un percorso di studio all'estero anche per Gi. anche in caso di accordo dei genitori.

Il mantenimento della moglie

Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio e degli elementi probatori acquisiti, non sussistono i presupposti per confermare l'assegno di mantenimento a favore della signora KL., riconosciuto in via provvisoria in fase presidenziale.

Come già più sopra evidenziato la signora KL., anche dando seguito apprezzabilmente all'indicazione contenuta nell'ordinanza presidenziale, ha dato prova di essersi reinserita in modo abbastanza stabile nel mercato del lavoro, avendo nel corso del giudizio dimostrato di avviare collaborazioni annuali con una o più scuole per insegnare la lingua tedesca e incrementando, quindi, la propria capacità reddituale. Situazione che potrà ulteriormente migliorare, attese la giovane età (OMISSIS), la professionalità e la competenza, di cui dava già atto il Presidente in fase provvisoria e considerato anche il minor impegno di accudimento dei figli, per essere Gi. ormai all'estero durante l'anno scolastico e per la stessa crescita di Gi..

L'attrice è poi proprietaria esclusiva della casa familiare e dispone di un'adeguata disponibilità mobiliare.

Ritiene, quindi, il Collegio che la stessa disponga di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento anche in ragione del fatto che il divario reddituale apparentemente esistente tra i due coniugi ha affondato le sue radici verosimilmente in attività da parte del signor FE. quanto meno non trasparenti, se non forse illecite, per cui sono state disposte le opportune verifiche da parte degli organi competenti. Situazione questa che non può, quindi, valere a giustificare un tenore di vita, di cui peraltro non è stata neppure fornita adeguata prova da parte della stessa attrice.

Restano ferme ovviamente le statuizioni provvisorie assunte, che per la loro stessa natura hanno efficacia interinale sino alla pronuncia definitiva e quindi sino alla mensilità di dicembre 2019, tenuto conto che tutti gli elementi posti a base della presente decisione sono stati

acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, con la conseguenza che l'assegno di mantenimento per la moglie stabilito in fase presidenziale sarà dovuto dal signor FE. sino alla mensilità di dicembre 2019, data della presente decisione.

Le domande di restituzione avanzate da FE. Fa.

Deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande restitutorie di cui al punto 14 delle conclusioni di parte convenuta.

E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. VI- I 13.3.2017 n. 6424; Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).

Le spese di lite

Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda di status, per cui è già stata pronunciata sentenza non definitiva, tenuto conto del comportamento processuale delle parti che hanno rinunciato alla domanda di addebito, della sostanziale adesione all'assetto disposto in corso di causa anche in forza di parziali accordi raggiunti dalle parti quanto alle domande pertinenti la responsabilità genitoriale e considerata la soccombenza reciproca quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dei figli e della moglie.

Vanno, poi, poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese della consulenza tecnica di ufficio già liquidate e in dispositivo in dettaglio riportate, essendo stato l'accertamento peritale svolto nell'interesse e a tutela dei figli, al fine di individuare la soluzione più rispondente all'interesse degli stessi, attese le allegazioni delle parti e la loro accesa conflittualità

Del pari a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, attese le ragioni per cui è stato nominato (confr. pag. 15-17 dell'ordinanza presidenziale del 25.7.2017), deve essere posto anche l'onere relativo al compenso dovuto al curatore speciale che il Collegio stima equo quantificare, in mancanza di nota spese e attesa la preziosa collaborazione prestata e il fattivo lavoro svolto dall'avvocato Al. SI. nell'interesse preminente dei minori, in Euro 4.000, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1) dispone ex art. 333 c.c. l'affidamento dei figli minori FE. Gi. Si. Fl., nato il 8.5.2004 e FE. Gi. Sv. Fa., nata il 25.6.2006, al comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza dei minori;

2) dispone che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza dei minori ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;

3) dispone che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso la madre nella casa coniugale, sita in Milano via ..., anche ai fini della residenza anagrafica, dando atto che, su accordo dei genitori, Gi. frequenti, sino alla conclusione del ciclo scolastico, la scuola presso il (OMISSIS), scuola presso cui il minore alloggia per tutto il periodo dell'anno scolastico, ferma restando la possibilità di tornare in Italia per i periodi in cui gli impegni scolastici lo consentono;

4) dà atto che i genitori hanno concordato che la scuola tedesca frequentata da Gi. comunichi ogni informazione sul percorso scolastico di Gi. ad entrambi i genitori ai seguenti indirizzi e-mail: (omissis...);

5) incarica l'Ente Affidatario di proseguire la presa in carico dell'intero nucleo familiare e gli interventi necessari o anche solo opportuni per favorire la ripresa della relazione tra il padre e i figli, specie tra il padre e Gi., provvedendo alla regolamentazione delle modalità e dei tempi degli incontri, ed in particolare

a) proseguire l'intervento educativo domiciliare per Gi. nel contesto materno con le finalità in parte motiva indicate,

b) valutare la ripresa per Gi. del percorso psicoterapeutico, preferibilmente con la dott.ssa VA. o in ogni caso con altro professionista, privato o pubblico, individuato dall'Ente affidatario, sentiti i genitori,

c) monitorare l'evoluzione della situazione psicofisica di Gi. attraverso colloqui con il ragazzo nei periodi in cui si trova a Milano,

d) monitorare la prosecuzione della presa in carico dei genitori presso il Centro (OMISSIS) per i percorsi psicologici individuali e di supporto alla genitorialità, data la disponibilità dagli stessi manifestata e, nel caso del venir meno della disponibilità di una o di entrambe le parti a proseguire presso la struttura privata, avviare tali interventi presso i Servizi Specialistici dell'ASST, sempre che i genitori diano la disponibilità a tali percorsi terapeutici per sè,

e) svolgere, in stretta collaborazione con la terapeuta privata di Gi. e con l'equipe del Centro (OMISSIS) e/o con i Servizi Specialistici dell'ASST che prenderanno in carico i genitori e la minore, un'attenta e stringente attività di monitoraggio sul rispetto delle statuizioni della presente decisione, sulla prosecuzione degli interventi disposti e sull'evoluzione della situazione psicofisica della coppia genitoriale e dei minori;

6) dispone che l'Ente Affidatario, la terapeuta privata di Gi. e l'equipe del Centro (OMISSIS) e/o i Servizi Specialistici dell'ASST che prenderanno in carico i genitori e la minore relazionino ogni tre mesi al Giudice Tutelare di Milano, competente per l'attività di vigilanza, sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione dei minori e dei genitori e segnalino immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, l'eventuale aggravarsi della situazione del nucleo familiare e della condizione di disagio dei minori e la conseguente necessità di provvedimenti ancor più limitativi della responsabilità genitoriale di uno e/o di entrambi i genitori e provvedimenti più tutelanti per i minori quanto al collocamento;

7) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi alle statuizioni della presente sentenza e di prestare reale e fattiva collaborazione agli operatori di tutti i Servizi Sociali e Specialistici pubblici e privati incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi;

8) avvisa entrambi i genitori che comportamenti di violazione delle statuizioni della presente sentenza e di ostacolo all'indicazioni dell'Ente Affidatario e di tutti i Servizi incaricati da parte di entrambi o di uno solo dei genitori potranno determinare l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori e/o in ordine ad un diverso collocamento dei minori;

9) ammonisce ex art. 709ter comma 2 n. 1 c.p.c. KL. Ge. Le. Fr. per la mancata tempestiva comunicazione al padre e a tutti gli operatori che seguivano il nucleo familiare della bocciatura di Gi. e di conseguenza ad informare il padre e l'Ente Affidatario circa l'andamento scolastico di Gi. e circa ogni altro evento significativo della vita del minore, in particolare per i periodi che lo stesso trascorre in (OMISSIS);

10) assegna la casa coniugale, sita in Milano (OMISSIS), di proprietà esclusiva di KL. Ge. Le. Fr., con le pertinenze e gli arredi, a KL. Ge. Le. Fr., in quanto genitore collocatario dei figli minori;

11) pone a carico di FE. Fa., con decorrenza dalla mensilità di luglio 2017, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile di Euro 1.500 (Euro 750 per figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale istat, prima rivalutazione luglio 2018, disponendo che la madre versi entro il giorno 10 di ogni mese sulla carta prepagata, di cui Gi. è già titolare, la somma mensile di Euro 450 per i mesi in cui Gi. si trova in (OMISSIS) per il percorso scolastico e documenti al padre tale adempimento entro il giorno 15 di ogni mese;

12) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno per i figli, spese individuate, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e di seguito indicate:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di

avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;

13) pone a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese per il percorso psicoterapeutico per Gi. con la dott.ssa VA. o con altra terapeuta privata o pubblica, individuata dall'Ente Affidatario e delle spese scolastiche (rette di iscrizione, libri di testo, gite scolastiche programmate dalla scuola, corredo scolastico di inizio anno) per la scuola, attualmente frequentata da entrambi i ragazzi (Gi. presso il (OMISSIS) e Gi. presso la scuola (OMISSIS)), ferma la necessità della valutazione dell'Ente Affidatario, cui sono demandate le decisioni sulle scelte scolastiche, per un eventuale percorso di studio all'estero anche per Gi. anche in caso di accordo dei genitori;

14) respinge la richiesta di mantenimento per sè, avanzata da KL. Ge. Le. Fr. (ferme le statuizioni presidenziali provvisorie del 25.7.2017 sino alla mensilità di dicembre 2019);

15) dichiara inammissibili le domande restitutorie di cui al punto 14 delle conclusioni, avanzate da FE. Fa.;

16) compensa tra le parti le spese di lite;

17) pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese della consulenza tecnica di ufficio a firma della dott.ssa SC CA., già liquidate in complessivi Euro Euro 3.410,88, di cui Euro 3.102,88 per onorario ed Euro 308 per spese, oltre oneri accessori come per legge;

18) pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno il compenso professionale per il curatore speciale dei minori, Avvocato (OMISSIS), liquidato in Euro 4.000, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e epa, come per legge;

19) sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Comune di Milano, Ente Affidatario dei minori, al Centro (OMISSIS) e alla dott.ssa VA., attuale terapeuta della minore Gi..

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Milano per competenza ai fini della vigilanza sull'attuazione della presente sentenza.

Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia delle pagine da 17 a 21 dell'ordinanza presidenziale del 25.7.2017, delle pagine 1, da 23 a 28 e del dispositivo della presente sentenza alla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria e Valutaria e all'Agenzia delle

Entrate, competenti in relazione al luogo di residenza di FE. Fa., nato a (omissis...) residente in (omissis...), per tutte le verifiche di competenza.

Così deciso, in Milano il 18 dicembre 2019